

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con CC 38/29.11.2010

Modificato con CC n. 25/29.08.2012 (art. 18)

Modificato con CC 29/27.05.2015 (abrogati artt. 8-9-32-33-34, modificati artt. 2-5-6-7-11-14-15-24-28-38, introdotto art. 11/bis)

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità.
- Art. 2 – Oggetto ed applicazione.
- Art. 3 – Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni regolamentari.
- Art. 4 – Richiesta e rilascio di concessioni/autorizzazioni ed altri titoli.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 5 – Comportamenti vietati.
- Art. 6 – Altre attività vietate.
- Art. 7 – Manutenzione generale dei fabbricati ed obblighi in caso di nevicate.
- Art. 8 – *(abrogato)*
- Art. 9 – *(abrogato)*
- Art. 10 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste.
- Art. 11 – Disposizioni per la salvaguardia del verde.
- Art. 11/bis – Disposizioni specifiche per la cura e manutenzione del verde privato.
- Art. 12 - Disposizioni particolari per i divieti sui litorali e sulle spiagge pubbliche.

TITOLO III – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 13 – Disposizioni generali.
- Art. 14 – Obblighi dei gestori di pubblici esercizi di somministrazione, delle attività di commercio ed artigianali.
- Art. 15 – Abitazioni e proprietà private.
- Art. 16 – Strumenti musicali.
- Art. 17 - Dispositivi acustici antifurto.
- Art. 18 - *(abrogato)*

TITOLO IV – MISURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA

- Art. 19 – Contrasto al commercio abusivo su area pubblica.
- Art. 20 – Contrasto alla prostituzione su strada.
- Art. 21 – Misure per garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblica nelle ore diurne e notturne ed il contrasto all'abuso di alcolici.
- Art. 22 – Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
- Art. 23 – Disciplina della sosta delle carovane dei nomadi.
- Art. 24 - Violazione delle norme per l'occupazione di suolo pubblico.
- Art. 25 - Sovraffollamenti nelle abitazioni.

TITOLO V – PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 26 – Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

Art. 27 – Rapporti con i cani.

Art. 28 – Mantenimento dei cani.

Art. 29 – Rapporti con i gatti.

Art. 30 – Colonie feline.

Art. 31 – Animali randagi.

TITOLO VI – (abrogato)

Art. 32 – (abrogato)

Art. 33 – (abrogato)

Art. 34 – (abrogato)

TITOLO VII - SANZIONI E NORME FINALI

Art. 35 - Sanzioni.

Art. 36 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

Art. 37 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

Art. 38 – Abrogazioni.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza e la tutela dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, il corretto esercizio, sviluppo e svolgimento delle attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali, la tutela e la salvaguardia del benessere degli animali.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali e si articola nei seguenti capi:
 - Disposizioni generali - (titolo I).
 - Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano - (titolo II).
 - Quietè pubblica e privata - (titolo III).
 - Misure per garantire la sicurezza urbana - (titolo IV).
 - Protezione e tutela degli animali - (titolo V).
 - Sanzioni e norme finali - (titolo VII).

Art. 3 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni regolamentari

1. I controlli delle violazioni previste dalle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, i pubblici ufficiali, hanno facoltà di accedere nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Pubblica, destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione Comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.

Art. 4 - Richiesta e rilascio di concessioni – autorizzazioni ed altri titoli

1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate ai sensi del presente Regolamento sono accordate in forma scritta.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni e le concessioni di cui al precedente comma possono essere soggette a deposito di eventuali cauzioni che, fuori dei casi in cui esse siano determinate dal presente Regolamento, sono stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Le autorizzazioni e concessioni di cui al presente Regolamento sono, in ogni caso, accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni conseguenti alle attività autorizzate.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale con provvedimento motivato in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

5. Le spese relative ai sopralluoghi e ad ogni ulteriore attività amministrativa che si rendessero necessari ai fini del rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di cui al presente Regolamento, possono essere rese a carico dell'interessato. A tal fine la Giunta Comunale adotta specifica deliberazione.
6. Le autorizzazioni e/o concessioni di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Autorità competente per motivi di pubblico interesse o di tutela della pubblica incolumità o della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
7. Le concessioni e/o autorizzazioni di cui al presente regolamento possono altresì essere revocate dal Responsabile del competente Settore comunale, con provvedimento motivato, in caso di abuso da parte del titolare e nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio delle medesime.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;
 - b. sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sul muro di cinta del Castello Scaligero;
 - c. compiere atti di pulizia personale o soddisfare le necessità fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo preposti;
 - d. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
 - e. sdraiarsi sulle panchine o impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;
 - f. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - g. con eccezione dei parchi attrezzati per giochi ed in generale di tutte le altre aree all'uopo destinate, è vietato praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici;
 - h. effettuare volantinaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
 - i. La distribuzione di materiale di propaganda o pubblicitario, ad eccezione della zona del centro storico, per la quale vige il divieto assoluto di effettuazione e distribuzione di volantini o materiale pubblicitario, è consentita dalle ore 24.00 alle ore 15.00 di tutti i giorni feriali. E' sempre vietata nei giorni festivi. Nelle abitazioni e nei residence di proprietà o in godimento a persone non residenti anagraficamente o dimoranti sul territorio comunale, è fatto obbligo di esporre all'esterno dell'immobile, apposito contenitore dedicato per la raccolta del materiale pubblicitario. Tale obbligo, è posto in capo all'Amministratore condominiale laddove questi sia presente. Ciascun interessato ha l'obbligo, periodicamente, di provvedere allo svuotamento dei contenitori al fine di evitare l'imbrattamento del suolo pubblico causato dalla pubblicità non raccolta. Le presenti norme non trovano applicazione in caso di propaganda della fede religiosa e di propaganda politica. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
 - j. effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, nei pressi

dei pubblici edifici e nel centro storico. E' vietato utilizzare animali per effettuare la questua. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00;

- k. mendicare;
- l. compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
- m. all'interno della zona del centro storico, circolare in tenuta balneare o a torso nudo;
- n. immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
- o. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
- p. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00;
- q. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa di pericoli od inconvenienti. E' altresì vietato gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta;
- r. accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone verdi o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
- s. effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
- t. frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00;
- u. arrestare la marcia del veicolo al fine di: contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento; intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desumibile anche dal contesto, o dall'atteggiamento. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00;
- v. collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
- w. rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati sulla pubblica via;
- x. abbandonare o depositare bevande in bottiglie di vetro, in lattina o in altro diverso contenitore, al di fuori degli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
- y. ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proporre altresì l'acquisto di qualsiasi oggetto od in generale molestare con richieste di denaro o altro gli occupanti dei veicoli. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
- z. In tutte le aree di parcheggio pubblico è vietato effettuare lavaggio di veicoli, effettuare scarichi di qualsiasi genere fuori dagli spazi a ciò destinati, depositare rifiuti, stendere biancheria, tenere il motore dei veicoli accessi durante la fermata o la sosta.

Art. 6 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. concimare orti e giardini con prodotti maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato;
 - f. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - g. esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato;
 - h. bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore;
 - i. consentire agli animali di introdursi o di abbeverarsi nelle fontane pubbliche;
 - j. collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
 - k. depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti, ove espressamente indicato;
 - l. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose

Art. 7 – Manutenzione generale dei fabbricati ed obblighi in caso di nevicata

1. I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, in caso di nevicata, devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo delimitandone e/o circoscrivendo l'area con idonei strumenti.
6. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata in base agli accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario.

Artt. 8 – 9 Abrogati

Art. 10 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. In tutto il centro abitato è fatto divieto di produrre esalazioni moleste derivanti dalla combustione di foglie, sterpi e qualsiasi altro rifiuto domestico. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare le accensioni di cui sopra solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dal settore comunale competente per materia e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio.

Art. 11 - Disposizioni per la salvaguardia del verde

1. Fatte salve le specifiche disposizioni del provvedimento Sindacale adottato con ordinanza n. 49 del 24/06/2010, Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati, ed in generale in tutte le aree verdi comunali, è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione;
 - b. manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori piante e legname in genere;
 - c. uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
 - d. calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;
 - e. accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
 - f. bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate, consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando la consumazione di pasti o merende avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;
 - g. salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
 - h. fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti;
 - i. lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo;
 - j. utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato;
 - k. accedere, transitare e sostare con ogni veicolo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
 - l. accedere e transitare con i velocipedi, al di fuori delle piste ciclabili, dei sentieri e delle strade bianche; in ogni caso il velocipede deve regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali.

Art. 11/bis - Disposizioni specifiche per la cura e la manutenzione del verde privato

I proprietari o conduttori di terreni incolti o coltivatori, i proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali dismesse, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, i responsabili dei cantieri edili, i proprietari di aree in genere non edificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, i proprietari di aree verdi in genere, i proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree devono, ciascuno in relazione all'ambito di competenza:

-) provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
-) provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o sui marciapiedi pubblici con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
-) mantenere in perfetto stato di conservazione i terreni di qualunque natura e destinazione, i prati, le aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse.

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e comunque ogni qualvolta se ne riavvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo, soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 12 - Disposizioni particolari per i divieti sui litorali e sulle spiagge pubbliche

1. Su tutti i litorali e le spiagge comunali, oltre ai divieti contemplati dall'art. 11 è altresì proibito:
 - a. accendere fuochi e barbecue salvo diversa indicazione resa nota al pubblico con idonea segnaletica;
 - b. detenere all'aperto, anche se in uso all'esercizio di attività autorizzate, bombole di gas g.p.l. o di qualsiasi altro materiale esplosivo o infiammabile. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00;
 - c. campeggiare con tende o roulotte al di fuori delle aree all'uopo attrezzate e destinate regolarmente indicate con idonea segnaletica. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
 - d. condurre animali salvo diversa indicazione resa nota al pubblico con idonea segnaletica;
 - e. esercitare il gioco del pallone o altre attività sportive di gruppo che possano arrecare disturbo agli altri fruitori dell'area pubblica;
 - f. transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e velocipedi. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;
2. Nell'area verde della passeggiata di Via XXV Aprile, individuata come giardino piantumato, oltre ai divieti sopra indicati, è proibito calpestare il verde, sdraiarsi, campeggiare e consumarvi pasti.

TITOLO III – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 13 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il responsabile del competente settore comunale, su istanza o d'ufficio, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione della normativa vigente, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
4. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.
5. E' vietata la pubblicità fonica, comunque e con qualsiasi strumento effettuata, su tutto il territorio comunale.

Art. 14 - Obblighi dei gestori di pubblici esercizi di somministrazione, delle attività di commercio ed artigianali

1. I gestori degli esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, dei circoli privati, delle attività di servizio al pubblico o comunque comportanti luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuoverne le cause. In tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi, le casse acustiche eventualmente collocate all'esterno o con il suono direzionato all'esterno, potranno essere messe in funzione dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. L'esercizio di attività di intrattenimento diversa da quella accessoria contemplata dall'art. 14 del vigente Testo Unico Regionale in materia di commercio, richiede specifico nulla-osta ai sensi dell'art. 68 e 69 del Tulp, rilasciato dal competente ufficio comunale. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.
2. Non è consentito ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione o loro dipendenti, di procacciarsi clientela tramite distribuzione di volantini o con il ricorso a forme di richiamo vocale nella pubblica via, in particolare modo nelle aree adiacenti la sede del pubblico esercizio.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 9.00. In caso di violazione si applica la sanzione di cui al comma 1.
4. Ai gestori di pubblici esercizi, a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione per intrattenimento musicale e/o danzante, è fatto obbligo di porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino comunque disturbo all'esterno. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.
5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

6. L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. La violazione delle prescrizioni imposte dalla Licenza comunale è sanzionata dall'art. 9 del Tulp.
7. A seguito dell'accertamento della violazione di cui ai commi 1, 2 e 3, il responsabile del competente ufficio comunale, previo rapporto della polizia locale, può procedere a ridurre l'orario di apertura del singolo locale.
8. A seguito dell'accertamento della violazione del comma 3, il responsabile del competente ufficio comunale, sempre previo rapporto della polizia locale, può procedere alla revoca dell'autorizzazione per intrattenimento musicale e/o danzante per un periodo non inferiore a mesi uno.
9. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'anno solare, in tre violazioni della stessa indole, il responsabile del Settore che ha rilasciato l'autorizzazione può - tenuto conto della gravità delle violazioni - sospendere il titolo autorizzativo di pubblico esercizio o di attività commerciale, per un massimo di giorni 60, anche se l'interessato ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria.
10. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzativo.

Art. 15 - Abitazioni e proprietà private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.30 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, ivi compresi quelli installati a bordo dei veicoli, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Nelle proprietà private, l'attività di taglio del verde eseguita con apparecchi con motore a scoppio o comunque rumorosi, è vietata in tutti i giorni dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 21.00 alle ore 07:30.

Art. 16 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 17 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

(Art. 18 – Orari dei lavori edili)

(Articolo abrogato)

TITOLO IV – MISURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA

Art. 19 - Contrasto al commercio abusivo su area pubblica

1. E' vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale. Fatte salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge Regionale, la violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
2. Il commercio in forma itinerante è disciplinato con apposito regolamento comunale.

Art. 20 - Contrasto alla prostituzione su strada

1. Su tutto il territorio comunale e' vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività del meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. E' altresì vietato, a bordo di veicoli, effettuare manovre di fermata al fine di contattare individui dediti al meretricio consentendo la salita o la discesa dal veicolo. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.

Art. 21 - Misure per garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblica nelle ore diurne e notturne ed il contrasto all'abuso di alcolici

1. E' fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale quando:
 - a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione;
 - b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale;
2. Ferme restando le disposizioni di legge previste dal T.u.l.p.s. e relativo regolamento d'esecuzione, è fatto specifico divieto, nelle pertinenze, adiacenze e plateatici dei pubblici esercizi oltre che in ogni altro spazio pubblico o aperto al pubblico, di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta tra le ore 02.15 e le ore 07.00;
3. Fermo restando l'obbligo imposto dall'art. 186 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, è fatto specifico divieto di stazionare sui plateatici dei pubblici esercizi o nelle loro immediate adiacenze, oltre l'orario di chiusura da parte di tre o più

persone qualora il ritrovo di dette persone comporti percepibile disturbo alla quiete pubblica ed al diritto al riposo delle persone nelle ore notturne.

4. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da € 80,00 a € 500,00.

Art. 22 - Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

1. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 110 del Tulp e relativi decreti attuativi, il divieto di utilizzo da parte di minori di anni 18 degli apparecchi di cui al comma 6 del succitato articolo deve essere reso noto dal gestore dell'esercizio presso cui sono installati mediante l'esposizione di idonei avvisi, ben visibili al pubblico.
2. La mancata esposizione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

Art. 23 – Disciplina della sosta delle carovane dei nomadi

1. Su tutto il territorio comunale, la sosta delle carovane dei nomadi e di coloro che esercitano mestieri girovaghi , non è consentita con eccezione delle aree a pagamento all'uopo attrezzate per la sosta di autocaravan, roulotte o camper.
2. Il Sindaco, anche all'interno delle aree di cui al comma 1, previa motivata richiesta dell'ufficio di polizia locale, può in ogni caso disporre il divieto di stazionamento di carovane, camper, roulotte ed in generale di veicoli destinati all'accampamento di nomadi e di coloro che esercitano mestieri girovaghi, quando ciò costituisca potenziale pregiudizio per la sicurezza urbana ovvero quando si creino situazioni di pregiudizio per la quiete e l'incolumità pubblica.
3. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo ovvero l'inosservanza dell'ordinanza Sindacale di sgombero, quando ciò non costituisca più grave reato, prevede la sanzione da € 80,00 a € 500,00.

Art. 24 – Violazione delle norme per l'occupazione di suolo pubblico

1. Fatte salve le specifiche maggiorazioni e sanzioni previste dal regolamento che disciplina il canone per l'occupazione del suolo pubblico ovvero le norme previste dal vigente Codice della Strada, l'occupazione di suolo pubblico effettuata in violazione delle prescrizioni o dei limiti imposti dall'autorizzazione Comunale, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 25 – Sovraffollamenti nelle abitazioni

1. Richiamata la normativa di riferimento nazionale e regionale in materia, ed in particolare il regolamento regionale di igiene-tipo approvato con L.r. n. 64 del 26/10/1981 e successive modificazioni, la D.g.r. n. 7/936 del 03/08/2000 ed il Decreto del 5 luglio 1975 del Ministro della Sanità, che stabiliscono i requisiti igienico sanitari principali degli immobili destinati ad abitazione e i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero degli occupati, e' fatto divieto di adibire o consentire l'alloggio, anche solo temporaneamente, ad un numero di persone superiore a quello certificato dal competente ufficio comunale. Fatte inoltre salve le sanzioni previste dalle norme di settore, il proprietario, il conduttore o comunque colui che dispone a qualunque titolo di un alloggio/abitazione, che consente l'alloggio a persone in misura superiore a quella certificata dal competente organo comunale, soggiace alla violazione del pagamento di una sanzione da € 80,00 a € 500,00. La sanzione si applica in solido sia al

proprietario che all'eventuale conduttore, affittuario ed in generale a colui il quale ne abbia il possesso e/o la disponibilità salvo che non sia provata e documentata l'estraneità di una delle parti alla violazione. La sanzione è applicata per ogni frazione di 24 ore per cui la violazione si protrae, decorrenti dalla data e dall'ora del primo accertamento.

TITOLO V - PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 26 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali

1. I doveri di custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali sono stabiliti dalla vigente normativa regionale attualmente individuata nella L.r. 30 Dicembre 2009 n. 33 recante "*Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità*".
2. Fatto interamente salvo quanto previsto dalla normativa regionale, è vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da € 80,00 a € 500,00.
3. E' vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali, previa adeguata informazione. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da € 80,00 a € 500,00.

Art. 27 - Rapporti con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario, singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale e/o nazionale, in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.
2. La detenzione di cani deve prevedere lo spazio determinato dalla specifica normativa regionale in materia.
3. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
4. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art. 28 - Mantenimento dei cani

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

3. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola.
4. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde pubblico rispondono i proprietari.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree dei parchi e giardini pubblici, opportunamente delimitate e segnalate.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
8. Ove sia detenuto almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
9. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottati tutte le necessarie misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.
10. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo.

Art. 29 - Rapporti con i gatti

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.
2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un idonea superficie di riposo.
3. E' vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc..

Art. 30 - Colonie feline

1. Il Comune riconosce e tutela a norma di legge le colonie feline presenti sul proprio territorio.
2. E' consentito ai cittadini che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline denominati "gattari/e" di provvedere al mantenimento ed alla cura dei gatti.
3. I/le gattari/e sono tenuti a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, provvedendo alla pulizia delle aree dove i gatti vengono nutriti.
4. È consentito il posizionamento di cuccie e mangiatoie sulle aree pubbliche, previa autorizzazione comunale rilasciata in collaborazione con le associazioni animaliste riconosciute che operano sul territorio. In ogni caso, le mangiatoie dovranno essere posizionate in modo tale da non arrecare disturbo o intralcio alla viabilità, ai pedoni ed ai portatori di invalidità.

Art. 31 - Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dalle altre norme in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi; resta ferma la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti competenti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

TITOLO VI (Artt. da 32 a 34 Abrogati)

TITOLO VII - SANZIONI E NORME FINALI

Art. 35 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, laddove non diversamente stabilito in ordine a singole fattispecie di violazioni, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzativi previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 300,00 Euro. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzativi di competenza del Comune.
4. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzativo a svolgere l'attività o che altera i sigilli, è soggetto, fatto salvo le norme penali, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzativo, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
6. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
7. Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 500,00 a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'art.13 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 36 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma di € 100,00. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere abusive, a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 37 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, non sia di immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento; con successivo atto è notificata al trasgressore la diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 38 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - Il *Regolamento comunale di Polizia Urbana* approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 24/02/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - L'Ordinanza Sindacale n. 33 del 09/06/1986, recante "*Disciplina del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 37 del 02/07/1986, recante "*Divieto di forme di campeggio fuori dalle aree autorizzate*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 34 del 12/06/2003, recante "*Regolamentazione degli orari dei lavori edili nella stagione turistica*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 32 del 14/07/1989, recante "*Divieti vigenti nell'area di P.le Montebaldo*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 38 del 11/09/1989, recante "*Divieti vigenti nelle aree verdi*";
 - L'Ordinanza Dirigenziale n. 60 del 01/09/2009, recante "*Disciplina delle attività rumorose –orari per il gioco all'interno delle aree verdi antistanti le case del Villaggio Mazzarona*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 30 del 26/06/1991, recante "*Orari per le attività ludiche all'interno del campo sportivo S Francesco*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 41 del 19/08/1998, recante "*Misure preordinate ad una maggiore sicurezza stradale, nonché ad un ordinario utilizzo del demanio stradale. Divieti riguardanti la domanda e l'offerta di prestazioni sessuali a pagamento, svolte sul suolo pubblico*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 71 del 22/10/2008, recante "*Contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 72 del 22/10/2008, recante "*Divieto di esercizio dell'accattonaggio nel territorio del Comune di Sirmione*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 73 del 22/10/2008, recante "*Norme per la libera fruizione e serena frequentazione di aree verdi, spazi monumentali del centro storico ed in genere di tutti i luoghi pubblici*";
 - L'Ordinanza Sindacale n. 74 del 22/10/2008, recante "*Ordinanza di divieto di consumo di bevande alcoliche*".
 - L'Ordinanza Sindacale n. n. 49 del 24/06/2010 recante "*Ordinanza per la cura e manutenzione del verde privato*".